

STUDIO LEGALE TRIBUTARIO LEO

P.zza L. Ariosto, n. 30 - 73100 – LECCE

Tel./fax: 0832 455433

<http://www.studiotributarioleo.it/>

e-mail: info@studiotributarioleo.it

DECRETO LEGGE "RILANCIO" (D.L. N.34 DEL 19 MAGGIO 2020)**LE MISURE FISCALI E PROCESSUALI**

Cosa è previsto?	A chi/cosa è rivolto?	In cosa consiste?
ESENZIONE VERSAMENTO SALDO 2019 E ACCONTO 2020 IN MATERIA DI IRAP (ART. 24)	IMPRESE CON VOLUME D'AFFARI E LAVORATORI AUTONOMI CON COMPENSI NON SUPERIORI A 250 MILIONI NEL PERIODO D'IMPOSTA PRECEDENTE A QUELLO IN CORSO	Esenzione dal versamento del saldo irap relativo al 2019 e della prima rata in acconto all'anno 2020
PROROGA TERMINI SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI (ART. 126)	SOGGETTI ESERCENTI ATTIVITA' D'IMPRESA, ARTE O PROFESSIONE CON RICAVI O COMPENSI NON SUPERIORI A 50 MILIONI DI EURO NELL'ANNO 2019 CHE HANNO SUBITO DIMINUIZIONE DEL FATTURATO O DEI CORRISPETTIVI DI ALMENO IL 33 % NEI MESI DI MARZO E APRILE 2020 RISPETTO AGLI STESSI MESI DEL 2019. (EX ART. 18 comma 1 e 2 D.L. LIQUIDITA')	Sospensione per i mesi di aprile e maggio 2020 dei termini dei versamenti in autoliquidazione relativi a: <ul style="list-style-type: none">– le ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. 600/1973;– le trattenute relative all'addizionale regionale e comunale operate in qualità di sostituti d'imposta;– l'IVA;– i contributi previdenziali e assistenziali;– i premi per l'assicurazione obbligatoria. <p style="text-align: center;">☐ <u>Attenzione!</u></p> <p>Il pagamento dovrà essere effettuato, senza interessi e sanzioni in unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o in massimo 4 rate mensili di pari importo con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.</p> <p>Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato.</p>

	<p>SOGGETTI ESERCENTI ATTIVITA' D'IMPRESA, ARTE O PROFESSIONE CON RICAVI O COMPENSI SUPERIORI A 50 MILIONI DI EURO NELL'ANNO 2019 CHE HANNO SUBITO DIMINUZIONE DEL FATTURATO O DEI CORRISPETTIVI DI ALMENO IL 50% NEI MESI DI MARZO E APRILE 2020 RISPETTO AGLI STESSI MESI DEL 2019. (ART. 18 comma 3 e 4 D.L. LIQUIDITA')</p>	<p>Sospensione per i mesi di aprile e maggio 2020 dei termini dei versamenti in autoliquidazione relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> – le ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. 600/1973; – le trattenute relative all'addizionale regionale e comunale operate in qualità di sostituti d'imposta; – l'IVA; – i contributi previdenziali e assistenziali; – i premi per l'assicurazione obbligatoria. <p style="text-align: center;"><u>Attenzione!</u></p> <p>Il pagamento dovrà essere effettuato, senza interessi e sanzioni in unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o in massimo 4 rate mensili di pari importo con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.</p> <p>Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato.</p>
	<p>SOGGETTI ESERCENTI ATTIVITA' DI IMPRESA, ARTE O PROFESSIONE CHE HANNO INTRAPRESO L'ATTIVITA' IN DATA SUCCESSIVA AL 31 MARZO 2019 (ART. 18 comma 5 D.L. LIQUIDITA')</p>	<p>Sospensione per i mesi di aprile e maggio 2020 dei termini dei versamenti in autoliquidazione relativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> – le ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. 600/1973; – le trattenute relative all'addizionale regionale e comunale operate in qualità di sostituti d'imposta; – l'IVA; – i contributi previdenziali e assistenziali; – i premi per l'assicurazione obbligatoria. <p style="text-align: center;"><u>Attenzione!</u></p> <p>Il pagamento dovrà essere effettuato, senza interessi e sanzioni in unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o in massimo 4 rate mensili di pari importo con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.</p> <p>Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato.</p>

	<p>ENTI NON COMMERCIALI, COMPRESI GLI ENTI DEL TERZO SETTORE E GLI ENTI RELIGIOSI CIVILMENTE RICONOSCIUTI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ ISTITUZIONALE DI INTERESSE GENERALE NON IN REGIME D'IMPRESA (ART. 18 comma 5 D.L. LIQUIDITA')</p>	<p>Sospensione per i mesi di aprile e maggio 2020 dei termini dei versamenti in autoliquidazione relativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> – le ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. 600/1973; – le trattenute relative all'addizionale regionale e comunale operate in qualità di sostituti d'imposta; – i contributi previdenziali e assistenziali; – i premi per l'assicurazione obbligatoria. <p style="text-align: center;"><u>□ Attenzione!</u></p> <p>Il pagamento dovrà essere effettuato, senza interessi e sanzioni in unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o in massimo 4 rate mensili di pari importo con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.</p> <p>Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato.</p>
	<p>SOGGETTI ESERCENTI ATTIVITÀ DI IMPRESA, ARTE o PROFESSIONE CON DOMICILIO FISCALE, SEDE LEGALE O SEDE OPERATIVA NELLE PROVINCE DI BERGAMO, BRESCIA, CREMONA, LODI E PIACENZA, A PRESCINDERE DAI RICAVI E DAI COMPENSI DEL 2019, CHE HANNO SUBITO UNA RIDUZIONE DEL FATTURATO O DEI CORRISPETTIVI DI ALMENO IL 33 % NEI MESI DI MARZO E APRILE 2020 RISPETTO AGLI STESSI MESI DEL 2019. (ART. 18 comma 6 D.L.</p>	<p>Sospensione per i mesi di aprile e maggio 2020 dei termini dei versamenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> – dell'IVA <p style="text-align: center;"><u>□ Attenzione!</u></p> <p>Il pagamento dovrà essere effettuato, senza interessi e sanzioni in unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o in massimo 4 rate mensili di pari importo con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.</p> <p>Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato.</p>

	LIQUIDITA')	
	<p>SOGGETTI CON RICAVI O COMPENSI NON SUPERIORI AD EURO 400 MILA NEL PERIODO D'IMPOSTA PRECEDENTE A QUELLO IN CORSO CHE NON ABBIAMO SOSTENUTO NEL MESE PRECEDENTE AL 17 MARZO 2020 SPESE PER LAVORO DIPENDENTE O ASSIMILATO (EX ART. 19 D.L. LIQUIDITA')</p>	<p>I ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo ed il 31 maggio 2020 non sono assoggettati a ritenute d'acconto da parte del sostituto d'imposta</p> <p><u>Attenzione!</u></p> <p>I contribuenti che si avvalgono della presente opzione rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi o i compensi non sono soggetti a ritenuta e provvedono a versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto, senza interessi e sanzioni, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o in massimo 4 rate mensili di pari importo con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.</p> <p>Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato.</p>
<p>PROROGA TERMINI SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI (ART. 127)</p>	<p>PARTICOLARI CATEGORIE DI IMPRESE (TURISTICO – ALBERGHIERO, TERMALE, TRASPORTI, RISTORAZIONE E BAR, CULTURA, SPORT, ISTRUZIONE, PARCHI DIVERTIMENTO, EVENTI, SALE GIOCHI E CENTRI SCOMMESSE). (ART. 61 D.L. CURA ITALIA)</p>	<p>Sospensione dei versamenti fino al 30 aprile 2020 riguardanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> – le ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. 600/1973; – l'IVA in scadenza a marzo 2020 – i contributi previdenziali; – i premi per l'assicurazione obbligatoria. <p><u>Attenzione!</u></p> <p>Per le federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche: Sospensione dei versamenti fino al 30 giugno 2020 riguardanti.</p> <p><u>Attenzione!</u></p> <p>Il pagamento dovrà essere effettuato, senza interessi e sanzioni in unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o in massimo 4 rate mensili di pari importo con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.</p>

		Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato.
	<p>SOGGETTI ESERCENTI ATTIVITA' D'IMPRESA, ARTE O PROFESSIONE CON RICAVI O COMPENSI NON SUPERIORI A 2 MILIONI DI EURO NEL PERIODO D'IMPOSTA PRECEDENTE A QUELLO IN CORSO (ART. 62 D.L. CURA ITALIA)</p>	<p>Sospensione dei versamenti da autoliquidazione in scadenza tra l'8 marzo 2020 ed il 31 marzo 2020 riguardanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> – le ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. 600/1973; – le trattenute relative all'addizionale regionale e comunale operate in qualità di sostituti d'imposta; – l'IVA; – i contributi previdenziali; – i premi per l'assicurazione obbligatoria. <p style="text-align: center;"><u>☐ Attenzione!</u></p> <p>Il pagamento dovrà essere effettuato, senza interessi e sanzioni in unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o in massimo 4 rate mensili di pari importo con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.</p> <p>Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato.</p>
<p>RIMESSIONE/SOSPENSIONE TERMINI VERSAMENTO A SEGUITO DI CONTROLLO AUTOMATIZZATO E FORMALE DELLE DICHIARAZIONI (ART. 144)</p>	<p>RIMESSIONE IN TERMINI</p>	<p>Rimessione in termini dei versamenti (anche rateali) scadenti nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 ed il giorno antecedente l'entrata in vigore del decreto dovuti a seguito di:</p> <ul style="list-style-type: none"> – art. 36 bis D.P.R. 600/73 e 54 bis D.P.R. 633/72 (controlli automatizzati) – art. 36 ter D.P.R. 600/73 (controlli formali); – comunicazione esiti liquidazione redditi soggetti a tassazione separata. <p style="text-align: center;"><u>☐ Attenzione!</u></p> <p>I versamenti sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16 settembre 2020.</p> <p>I versamenti possono essere effettuati anche in 4 rate mensili di pari importo a decorrere da settembre 2020 con scadenza il 16 di ciascun mese.</p> <p>Non si procede a rimborso di quanto già versato.</p>

	SOSPENSIONE DEI TERMINI	<p>Sospensione termini dei versamenti (anche rateali) in scadenza nel periodo compreso tra il giorno di entrata in vigore del decreto e il 31 maggio 2020 dovuti a seguito di:</p> <ul style="list-style-type: none"> – art. 36 bis D.P.R. 600/73 e 54 bis D.P.R. 633/72 (controlli automatizzati) – art. 36 ter D.P.R. 600/73 (controlli formali); – comunicazione esiti liquidazione redditi soggetti a tassazione separata. <p style="text-align: center;"><u>☐ Attenzione!</u></p> <p>I versamenti possono essere effettuati entro il 16 settembre 2020 senza applicazione di sanzioni e interessi.</p> <p>I versamenti possono essere effettuati anche in 4 rate mensili di pari importo a decorrere da settembre 2020 con scadenza il 16 di ciascun mese.</p> <p>Non si procede a rimborso di quanto già versato.</p>
PROROGA TERMINI VERSAMENTO (ART. 149)	PROROGA TERMINI VERSAMENTO SOMME DOVUTE A SEGUITO DI: - ATTI DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE, - ACCORDO CONCILIATIVO - ACCORDO DI MEDIAZIONE - ATTI DI RECUPERO DEI CREDITI D'IMPOSTA; - ATTI DI LIQUIDAZIONE PER I QUALI NON SI APPLICA L'ART. 15 D.LGS. 218/1997	<p>Proroga al 16 settembre 2020 dei termini di versamento anche rateali (che scadono tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020).</p> <p style="text-align: center;"><u>☐ Attenzione!</u></p> <p>I versamenti possono essere effettuati entro il 16 settembre 2020 senza applicazione di sanzioni e interessi.</p> <p>I versamenti possono essere effettuati anche in 4 rate mensili di pari importo a decorrere da settembre 2020 con scadenza il 16 di ciascun mese.</p> <p>Non si procede a rimborso di quanto già versato.</p>
	PROROGA TERMMINI VERSAMENTO DELLE SOMME DOVUTE AI FINI DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DI CUI AL D.L. 119/2018 DEI: - PVC -AVVISI DI ACCERTAMENTO - LITI FISCALI PENDENTI - REGOLARIZZAZIONE DI PERIODI PRECEDENTI	<p>Proroga al 16 settembre 2020 dei termini di versamento rateali (che scadono tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020).</p> <p style="text-align: center;"><u>☐ Attenzione!</u></p> <p>I versamenti possono essere effettuati entro il 16 settembre 2020 senza applicazione di sanzioni e interessi.</p> <p>I versamenti possono essere effettuati anche in 4 rate</p>

		<p>mensili di pari importo a decorrere da settembre 2020 con scadenza il 16 di ciascun mese.</p> <p>Non si procede a rimborso di quanto già versato.</p>
<p>PROROGA TERMINI NOTIFICA RICORSO PRIMO GRADO COMMISSIONI TRIBUTARIE ART. 149 COMMA 3</p>	<p>PROROGA TERMINE FINALE NOTIFICA RICORSO DI PRIMO GRADO INNANZI LE COMMISSIONI TRIBUTARIE RELATIVI A:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ATTI DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE, - ACCORDO CONCILIATIVO - ACCORDO DI MEDIAZIONE -ATTI DI RECUPERO DEI CREDITI D'IMPOSTA; - ATTI DI LIQUIDIAZIONE PER I QUALI NON SI APPLICA L'ART. 15 D.LGS. 218/1997; - ATTI DEFINIBILI EX ART. 15 D.LGS. 218/1997 	<p>Proroga al 16 settembre 2020 del termine finale per la notifica del ricorso di primo grado avverso gli atti i cui termini di versamento scadono nel periodo compreso tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020.</p>

Lecce, 20 maggio 2020

Studio legale tributario LEO